

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

86.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali ( <i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i> ) (3678) . . . . .	3
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5
RINALDI LUIGI, <i>Relatore</i> . . . . .	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,10.**

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 aprile 1986.

L'onorevole Rinaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI RINALDI, *Relatore*. Desidero preliminarmente ricordare che il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento dopo un lungo ed accurato esame. La normativa in oggetto si propone di recepire le direttive n. 81/602 e n. 85/649 del Consiglio delle Comunità europee, adottate rispettivamente in data 31 luglio 1981 e 31 dicembre 1985. L'esame del provvedimento al Senato ha definito quali siano i principali profili del dibattito su questa normativa. Essi riguardano il livello della ricerca scientifica nel settore dell'alimentazione animale, la posizione italiana da alcuni ri-

tenuta conservatrice o severa rispetto a questo medesimo tema, la posizione comunitaria ritenuta, al contrario, più permissiva.

Lo scopo dell'utilizzazione degli anabolizzanti di sintesi o naturali e dei prodotti tireostatici era quello di aumentare la produttività degli allevamenti. Fin dall'inizio i prodotti tireostatici si sono rivelati dannosi, in quanto si è acclarato che essi non producono un incremento reale della produttività degli allevamenti, ma una ritenzione di liquidi nelle cellule animali con un conseguente rigonfiamento delle carni a scapito della stessa produttività.

Un discorso analogo può essere fatto per gli anabolizzanti artificiali. Recentemente, infatti, si è scoperto che questi prodotti ad azione ormonica, con struttura chimica artificiale, avevano effetti dannosi sulle carni animali e, conseguentemente, risultavano nocivi per la salute umana. Da qui la direttiva comunitaria n. 602 del 1981 con la quale è stata vietata l'utilizzazione sia dei prodotti tireostatici sia di quelli anabolizzanti artificiali.

Diverso è il discorso per gli anabolizzanti naturali, sostanze ormoniche prodotte dagli stessi animali e legati al sesso. Tali sostanze (estrogeni ed androgeni) sono presenti anche nei soggetti non trattati.

Tali prodotti ormonici hanno la proprietà di favorire la ritenzione di azoto con un conseguente aumento delle proteine e una diminuzione di grassi. È altresì noto che la produzione in peso, grazie a questi prodotti, aumenta mediamente del 10-15 per cento.

L'uso di queste sostanze in soggetti giovani stimola l'azione del sematotropo,

il cosiddetto ormone della crescita. A fronte di un evidente vantaggio del miglioramento della produttività degli alimenti, non del tutto chiaro era il loro effetto sulla salute dell'uomo. È stato così che la direttiva CEE n. 682 ha escluso tali anabolizzanti. Tuttavia, tale direttiva, in deroga al suddetto divieto, consente l'uso di questi prodotti, ad azione ormonica naturale, nei paesi membri che li abbiano già autorizzati. Tali prodotti, in particolare, sono i seguenti: il 17/B-estradio, il progesterone, il testosterone, il trembolone e lo zeranolo.

L'uso di questi prodotti è ammesso, tuttavia, fino a quando il Consiglio delle Comunità europee non abbia deciso, su proposta della Commissione, in merito al loro reale effetto sugli organismi di chi consuma queste carni e, quindi, sulla loro nocività o meno per la salute dell'uomo.

Ho già detto che la posizione italiana è, al contrario, severa; essa è contenuta nella legge n. 4 del 1961, la quale pone un divieto generale ed assoluto dell'impiego di ormoni naturali e di sintesi per la produzione di carni destinate al consumo. Quindi, la posizione del nostro paese, rispetto a quella della Comunità europea, sia anteriore, sia successiva alla direttiva n. 682, è diversa: la posizione della CEE è più permissiva e, pertanto, di netto vantaggio per gli allevatori dei paesi membri della Comunità rispetto agli operatori italiani.

Con la direttiva n. 649 del 1985 la Comunità economica europea si allinea alla posizione rigorosa dell'Italia e vieta lo uso delle sostanze ormoniche in tutti gli Stati aderenti. Quindi, l'uniformità è ristabilita, sebbene questa misura non abbia decorrenza immediata, ma dal 1° gennaio 1988; pertanto, permane un periodo di divaricazione tra le discipline vigenti nei vari paesi membri della Comunità.

Il testo in esame, che è stato predisposto in un periodo caratterizzato da queste riflessioni sull'argomento, recepisce anche la direttiva n. 649 del 1985; si tratta, quindi, di un buon provvedimento, volto a garantire la salute dell'uomo ed una condizione di parità per gli allevatori.

Tuttavia, al disegno di legge possono essere mosse talune critiche. Esse attengono, in primo luogo, ai controlli da effettuarsi sui prodotti importati, pur dovendosi rilevare che, con il primo comma dell'articolo 12, viene introdotto il seguente concetto, a mio avviso molto interessante: « Il ministro della sanità, di concerto con quello dell'agricoltura, individua i valichi di frontiera, porti, aeroporti e posti di dogana interna ritenuti idonei per i controlli, attraverso i quali far transitare carni vive, macellate e prodotti a base di carne ». Si tratta, indubbiamente, di una previsione positiva, in quanto tesa a limitare i punti di ingresso, il che renderà possibile effettuare un controllo effettivo con strumenti scientificamente probanti.

Non intendo ripetermi sul problema dei servizi veterinari, sull'esigenza di un potenziamento e soprattutto di un coordinamento degli stessi; né sul problema di un rafforzamento degli istituti zooprofilattici, di cui ho parlato in occasione del dibattito che si è svolto per la conversione in legge del decreto-legge n. 594 del 29 settembre 1986, decaduto e successivamente ripresentato, a quanto mi risulta, sotto forma al disegno di legge (il quale dovrebbe essere esaminato da questa Commissione in prima lettura). Avremo pertanto modo di ritornare sulle considerazioni espresse in quella sede e di svolgerne delle altre; ma è certo che quello dei servizi veterinari e dei controlli rappresenta l'anello debole della catena, il punto vulnerabile, diciamo così, del nostro servizio sanitario. Di conseguenza, se i controlli dovessero venire a mancare, permarrebbe la condizione di sfavore in cui si trovano gli allevatori ed i consumatori italiani.

Ritengo, quindi, che un'attenzione particolare vada dedicata a quest'aspetto che, in fondo, ha carattere basilare se è vero, come è vero, che il servizio sanitario deve fare molto di più nel campo della prevenzione (non si tratta di una mia scoperta, evidentemente, ma di un'esigenza reale). Il problema della genuinità degli alimenti è importante e rientra opportunamente nel discorso, appunto, della prevenzione.

L'altro aspetto che, a mio avviso, deve essere richiamato e che caratterizza il disegno di legge in esame concerne il complesso delle sanzioni previste, che sono molto importanti in quanto rappresentano un utile deterrente per i trasgressori. Esse, tuttavia, non sono tutto: al contrario, dall'entità delle stesse sembra quasi che un'efficace applicazione della normativa in esame possa essere garantita da tale previsione. Io mi permetto, invece, di giudicare le sanzioni in questione un po' troppo esose, anche perché quando esse sono sproporzionate all'illecito commesso finiscono per non avere alcun effetto, per essere applicate con minore frequenza di quanto non lo sarebbero se fossero più eque. Comunque, questa è una semplice riflessione, non si tratta di un problema posto in termini perentori.

In conclusione, il provvedimento è senz'altro buono ancorché migliorabile; ritengo, tuttavia, che sia auspicabile la sua approvazione in tempi brevi anche perché sicuramente esso rappresenta un passo avanti soprattutto nella direzione auspicata dall'Italia. Infatti, la CEE si è allineata sulle posizioni sempre sostenute dal nostro paese e, di conseguenza, noi dovremmo dimostrare di essere molto pronti a recepire l'ultima direttiva emanata in materia. Naturalmente, non intendo sminuire neanche in minima parte l'utilità del dibattito che avrà luogo, né escludere che si possano introdurre delle modificazioni positive; però, la celerità dell'*iter* è molto importante, perché se noi approveremo que-

sto provvedimento in tempi brevi con ogni probabilità riusciremo a trovare spazi maggiori per discutere su altri problemi, quali quelli dei servizi veterinari e della prevenzione, che non possono essere risolti tramite l'adozione di un unico provvedimento ma, più facilmente, possono esserlo tramite il varo di normative diverse. In particolare, alcune questioni di natura organizzativa forse potranno trovare più efficace soluzione in progetti di legge specifici.

Non intendo entrare nel merito dell'articolato per quanto riguarda gli aspetti scientifico-normativi, che sono di facile lettura. Ritengo che vi saranno altri momenti in cui sarà possibile esaminare approfonditamente ciascuna singola norma. Concludo, quindi, la mia relazione raccomandando l'approvazione sollecitata del provvedimento di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---